

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dal Dott. Giulio Maisano, Componenti; dal Dott. Paolo Fabbricatore, Rappresentante A.I.A., dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 11 novembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(377) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO PAPARELLA (Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl) E DELLA SOCIETA' US IMPERIA 1923 Srl (nota n. 022/1405pf07-08/MS/vdb del 30.6.2009).

La Commissione Disciplinare Nazionale, letti gli atti relativi al deferimento del Vice Procuratore Federale nei confronti del Sig. Bruno Paparella e della Società U.S. Imperia 1923 Srl;

premesso che la Società, nelle more, è stata dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Imperia depositata in data 29.7.2009;

ritenuto che, come emerge dalla comunicazione fatta pervenire a questa Commissione dal Dott. Giuseppe Musso, quale Curatore della Società fallita, al Sig. Bruno Paparella, Amministratore Unico della U.S. Imperia 1923 Srl dal 23.11.2007 al 2.1.2008, stante la sua irreperibilità, non è stato possibile notificare l'atto di deferimento;

che, pertanto, ai fini della instaurazione del contraddittorio, appare del tutto necessario notificare regolarmente il deferimento stesso al suddetto, per consentirgli la facoltà di difesa.

P.Q.M.

Rimette gli atti alla Procura Federale affinché provveda alla notifica ai sensi dell'art. 38, comma 8, lettera d.

(5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: YVON MICHEL FRANZONI (all'epoca dei fatti, Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl) E DELLA SOCIETA' US IMPERIA 1923 Srl (nota n. 0176/1443pf07-08/MS/vdb del 6.7.2009).

La Commissione Disciplinare Nazionale letti gli atti relativi al deferimento del Vice Procuratore Federale nei confronti del Sig. Yvon Michel Franzoni e della Società U.S. Imperia 1923 Srl;

premesso che la Società, nelle more, è stata dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Imperia depositata in data 29.7.2009;

ritenuto che, come emerge dalla comunicazione fatta pervenire a questa Commissione dal Dott. Giuseppe Musso, quale Curatore della Società fallita, al Sig. Yvon Michel Franzoni, Amministratore Unico della U.S. Imperia 1923 Srl dal 23.11.2007 al 2.1.2008, stante la sua irreperibilità, non è stato possibile notificare l'atto di deferimento;

che, pertanto, ai fini della instaurazione del contraddittorio, appare del tutto necessario notificare regolarmente il deferimento stesso al suddetto, per consentirgli la facoltà di difesa.

P.Q.M.

Rimette gli atti alla Procura Federale affinché provveda alla notifica ai sensi dell'art. 38, comma 8, lettera d.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Giuseppe Febbo, Componenti; dal Dott. Paolo Fabbricatore, Rappresentante A.I.A., dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 11 novembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HADJ FOUZI (all'epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. AS Lucchese Libertas Srl) E DELLA SOCIETA' AS LUCCHESI LIBERTAS Srl (nota n. 1528/1505pf07-08/SP/blp del 29.9.2009).

Con atto del 29.9.2008, il Procuratore Federale, su segnalazione della COVISOC, ha deferito il Sig. Fouzi Hadj, all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della A.S. Lucchese Libertas Srl (società sportiva, ad oggi, non più appartenente all'ordinamento federale calcistico a seguito di revoca dell'affiliazione sancita con C.U. N° 81/A del 10/12/2008), per la violazione e di cui all'art. 85, lett. B), par. V, NOIF, relativamente alla mancata attestazione agli organi federali competenti, nei termini stabiliti, del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuti relativamente alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2007 nei termini stabiliti, sanzionata ai sensi dell'art. 90, co. 2, NOIF.

Alla riunione del giorno 11.11.2009, il Procuratore Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) a carico del soggetto deferito.

Nessuno è comparso per il deferito, né questi ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo.

Il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto.

Risulta pacifico che il Sig. Fouzi si sia reso inadempiente nei riguardi dell'obbligo sul medesimo incombente in ragione di quanto puntualmente previsto dall'art. 85, lett. B), par. V, NOIF, concorrendo a corroborare la violazione individuata a suo carico l'assenza di qualsivoglia attività difensiva.

L'accertamento dell'omissione contestata non può che determinare l'accoglimento della richiesta sanzionatoria formulata dal Procuratore Federale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge a carico del Sig. Ahmad Fouzi la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno).

(72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FALCO (dirigente della Soc. ASD Cavalieri del Mare di Beach Soccer) E DELLA SOCIETA' ASD CAVALIERI DEL MARE BEACH SOCCER (nota n. 1647/82pf09-10/AM/ma del 6.10.2009).

Con atto del 06.10.2009, il Procuratore Federale Vicario, su segnalazione del Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer, Ing. Santino Lo Presti, ha deferito il Sig. Giovanni Falco, dirigente della ASD Cavalieri del Mare, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, il predetto sodalizio sportivo. Dagli atti di indagine é emerso che, all'esito della gara di finale di Coppa Italia di Beach Soccer, disputatasi a Terracina (LT) in data 31/05/2009, tra la ASD Cavalieri del Mare e il Milano Beach Soccer, un dirigente della ASD Cavalieri del Mare (Sig. Giovanni Falco), squadra classificatasi al secondo posto, in segno di protesta, a conclusione della cerimonia di premiazione, gettava il trofeo assegnato alla società sportiva di appartenenza in un cesto della spazzatura.

Alla riunione del giorno 11.11.2009 il Procuratore Federale ha concluso chiedendo, rispettivamente, l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) a carico del Sig. Falco, di quella dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) a carico della ASD Cavalieri del Mare.

Nessuno é comparso per i deferiti, né questi hanno fatto pervenire alcuno scritto difensivo. Il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto.

Invero, alla luce delle risultanze discendenti dagli atti di indagine e, in particolare, tenuto soprattutto conto delle dichiarazioni con cui il dirigente della ASD Cavalieri di Mare ha ammesso di avere effettivamente compiuto il deplorabile gesto da cui ha tratto origine il deferimento de quo, la responsabilità ascritta nei riguardi del Sig. Falco emerge in tutta la sua evidenza.

Infatti, é indubbio come quest'ultimo abbia tenuto un comportamento gravemente antisportivo, in spregio di tutti i basilari principi che presidiano lo svolgimento di qualsiasi genere di attività sportiva, tanto più in relazione alla conclusione di un'importante competizione ufficiale quale la Coppa Italia di Beach Soccer.

L'accertamento dei profili di responsabilità a carico del Sig. Falco e, per esso, a titolo oggettivo, a carico della ASD Cavalieri del Mare, determina l'accoglimento delle richieste sanzionatorie formulate dal Procuratore Federale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge a carico del Sig. Giovanni Falco la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei), a carico della ASD Cavalieri del Mare quella dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ESTER RUSSO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Centro Ester) E DELLA SOCIETA' SSD CENTRO ESTER (nota n. 1455/237pf09-10/AM/ma del 28.9.2009).

Con atto del 28 settembre 2009, il Procuratore Federale Vicario ha deferito innanzi questa Commissione la Sig.ra Ester Russo, quale Presidente della SSD Centro Ester, all'epoca dei fatti, nonché la SSD Centro Ester, per rispondere il Presidente della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto disposto dal CU N° 1 della LND del 1 luglio 2007 e dal CU della Divisione Calcio Femminile N° 1 del 2 luglio 2007, per aver contravvenuto all'obbligo per tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di serie B di partecipare con la seconda squadra al Campionato Nazionale Primavera, e la Società

per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS per la violazione ascritta al suo Presidente.

Il deferimento trae origine dalla nota inviata da codesta Commissione alla Procura Federale in data 15 aprile 2008, con la quale trasmetteva il deferimento disposto dal Presidente della Divisione Calcio Femminile nei confronti dei soggetti sopra meglio indicati, per aver contravvenuto a quanto imposto nei suddetti comunicati.

La Società deferita ed il suo Presidente, hanno fatto pervenire nei termini stabiliti una memoria difensiva.

Alla riunione dell' 11 novembre 2009, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo la condanna dell'inibizione per mesi 1 (uno) per il Presidente e l'ammenda di € 3.615,00 (tremilaseicentoquindici/00) per la Società.

Dei deferiti nessuno è comparso.

La tesi difensiva sostenuta dalla Centro Ester, anche se apprezzabile sia sotto il principio della correttezza e sia sotto il profilo umano, non può trovare accoglimento da parte di questa Commissione, in quanto proprio dalla stessa memoria difensiva emerge che nella stagione sportiva 2007/2008 non hanno partecipato al campionato imposto dalla Divisione di appartenenza, contravvenendo così a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale sopra meglio specificato.

Il deferimento è fondato e provato per tabulas e pertanto meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed infligge la sanzione dell'ammenda di Euro 3.615,00 (tremilaseicentoquindici/00) alla SSD Centro Ester nonché l'inibizione per mesi 1 (uno) al Presidente Sig.ra Ester Russo.

(60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CORONATO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. CF Frutta Più Verona) E DELLA SOCIETA' CF FRUTTA PIU' VERONA (nota n. 1479/072pf09-10/AM/ma del 28.9.2009).

(61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO NAPPA (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ACF Salernitana) E DELLA SOCIETA' ACF SALERNITANA (nota n. 1545/077pf09-10/AM/ma del 30.9.2009).

(62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PONZIO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Femminile Romano, ora ASD Interfemminile ACF) E DELLA SOCIETA' ASD FEMMINILE ROMANO ora ASD INTERFEMMINILE ACF (nota n. 1540/074pf09-10/AM/ma del 30.9.2009).

(63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO D'AURIA (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Vesevus Trecase) E DELLA SOCIETA' ASD VESEVUS TRECASE (nota n. 1544/079pf09-10/AM/ma del 30.9.2009).

(64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMBRETТА CROCE (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD RES Roma) E DELLA SOCIETA' ASD RES ROMA (nota n. 1532/078pf09-10/AM/ma del 30.9.2009).

(69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GIORDANA (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. SP Virtus Fossano ASD) E DELLA SOCIETA' SP VIRTUS FOSSANO ASD (nota n. 1624/075pf09-10/AM/ma del 5.10.2009).

(70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO GENTILE (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Sessano Femminile) E DELLA SOCIETA' ASD SESSANO FEMMINILE (nota n. 1622/073pf09-10/AM/ma del 5.10.2009).

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Nazionale, su parere concorde delle parti presenti, dispone la riunione dei procedimenti in quanto oggettivamente connessi.

Con atti del 28 - 30 settembre e 5 ottobre 2009, il Procuratore Federale Vicario ha deferito i soggetti di cui in epigrafe per rispondere i Presidenti della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto disposto dal CU N° 1 della LND del 1 luglio 2008 e dal CU della Divisione Calcio Femminile N° 1 del 2 luglio 2008, per aver contravvenuto all'obbligo per tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di serie B di partecipare con la seconda squadra al Campionato Nazionale Primavera, e le Società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte ai loro Presidenti.

I deferimenti traggono origine dalla denuncia, effettuata, dalla FIGC - LND DIVISIONE CALCIO FEMMINILE in data 1 luglio 2009, della violazione dell'obbligo sugli stessi gravante, in forza del CU N° 1 del 1 luglio 2008 della LND e del CU N° 1 del 2 luglio 2008 della Divisione Calcio Femminile, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lettera c, delle NOIF.

Le Società deferite, all'infuori della C.F. Verona Frutta Più e della A.S.D. Femminile Inter Milano (già ASD Femminile Romano), non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione dell' 11 novembre 2009, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità di tutti i soggetti deferiti, chiedendo la condanna dell'inibizione per mesi 1 (uno) per i Presidenti e l'ammenda di € 3.615,00 (tremilaseicentoquindici/00) per le rispettive Società.

Dei deferiti nessuno è comparso, ad eccezione del Presidente della Società ACF Salernitana e del Vice Presidente della Società Res Roma, i quali hanno ammesso le proprie responsabilità, chiedendo in via principale il proscioglimento, ed in subordine il minimo edittale.

La memoria difensiva inoltrata dall'Inter Femminile deve ritenersi inammissibile in quanto pervenuta fuori i termini previsti e disciplinati dal vigente CGS, mentre la tesi difensiva sostenuta dalla Verona Frutta Più, non può trovare accoglimento da parte di questa Commissione, in quanto proprio dalla stessa memoria difensiva emerge che nella stagione sportiva 2008/2009 non hanno partecipato al campionato imposto dalla Divisione di appartenenza, contravvenendo così a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale sopra meglio specificato.

I deferimenti sono tutti fondati e provati per tabulas e pertanto meritevoli di accoglimento.

P.Q.M.

Accoglie i deferimenti ed infligge la sanzione dell'ammenda di Euro 3.615,00 (tremilaseicentoquindici/00) alle Società meglio specificate in epigrafe, nonché l'inibizione per mesi 1 (uno) ai Presidenti già meglio indicati anch'essi in epigrafe.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Pubblicato in Roma l'11 novembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete